



ENTE PARCO DELL'ETNA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N 39
Originale

-
1. Sentenza Corte Suprema di Cassazione 10744.20- Abbate Agata ed altri/Ente Parco dell'Etna. Autorizzazione al Legale Rappresentante a proporre riassunzione causa alla Corte di Appello di Catania.
-

L'anno duemilaventini il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 12,30 si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg

1. Carlo Caputo	Presidente	X	
2. Francesco Vadalà	Ispettore Forestale	X	
3. Salvatore Puglisi	Componente	X	

Assume la Presidenza il Dott. Carlo Caputo nominato Presidente dell'Ente Parco dell'Etna giusto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2317serv.1/SG del 18.05.2020

E' presente il Direttore ing. Giuseppe Di Paola

E' Presente la dott.ssa Torrisi Maria Grazia, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 12 del 29.54.2020 ad oggetto "Adozione bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022". resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Tutorio prot. n.2490 del 27.05.2020;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 dell'8.6.2020 ad oggetto "Bilancio di previsione 2020/2022- Approvazione Bilancio Finanziario Gestionale";

Vista la delibera della Presidente pro-tempore n. 07 del 20.3.2015 con la quale veniva conferito incarico al legale Avv. Nunzio Currao per il ricorso in Cassazione avverso Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Corte di Appello di Catania – Prima sez. Civile – su ricorso di opposizione alla stima indennità di espropriazione presentato alla Corte di Appello dai sigg.ri Abbate Agata, Abbate Gabriella, Abbate Maria Giovanna, Pulvirenti Maria per sé e in qualità di procuratore generale di Pulvirenti Caterina, Rapisarda Margherita, quale erede di Sotera Maria, Scornavacca Letizia, Serafica _Andrea, Serafica Maria Giovanna, Sotera Alessia, Sotera Margherita, Zappalà Alfio quale erede di Leonardi Francesca;

Considerato che in data 5.6.2020, prot. n. 2624 è stata trasmessa a questo Ente dal legale incaricato della difesa del Parco, avv. Nunzio Currao, la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Civile dell'11.2.2020 depositata in Cancelleria il 5 giugno 2020 Abbate Agata ed altri/Ente Parco con la quale è stato respinto il primo motivo di ricorso, dichiarata l'inammissibilità del secondo e accolto il terzo motivo concernente il tema dell'indennità di occupazione per la quale l'Ente ha sollevato apposita eccezione di prescrizione;

Considerato che la Suprema Corte cassa per quanto ne consegue il provvedimento impugnato e rinvia la controversia, per i connessi profili, alla Corte di Appello di Catania;

Vista l'allegata nota del legale incaricato della difesa dell'Ente, avv. Nunzio Currao prot. n. 2895 del 22/6/2020 in riscontro alla nota del Direttore, con la quale si comunica che il codice di rito prevede che la causa debba essere riassunta entro tre mesi dalla sua pubblicazione avvenuta il 5 giugno 2020 e che qualora l'ente abbia proceduto al deposito delle somme relative all'indennità di occupazione ha l'interesse ad riassumere la causa al fine di ottenere sentenza dichiarativa dell'avvenuta prescrizione del diritto all'indennità di occupazione e alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto con maggiorazione di interessi e alle spese di giudizio;

Considerato che con Ordinanza di Deposito n. 02 del 15.7.2015 del Direttore reggente pro-tempore veniva ordinato il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti dell'indennità di

espropriazione e di occupazione temporanea e di urgenza secondo quanto stabilito nella a ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. per complessivi euro 288.664,72 e che con provvedimento del Direttore reggente pro-tempore n. 94 del 22.7.2015 è stata data disposizione per il versamento delle somme alla Cassa Deposito e Presiti come previsto nell'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.;

Atteso che, come chiaramente comunicato dal legale dell'Ente, il Parco dell'Etna ha interesse alla riassunzione della causa alla Corte di Appello di Catania;

Vista in tal senso l'allegata nota prot. n. 2929 del 22.6.2020 con la quale la Direzione propone la presentazione della riassunzione della causa alla Corte di Appello di Catania;

Visto il regolamento per l'istituzione e conferimento incarichi legali di questo Ente Parco dell'Etna approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 12 del 13.3.2018;

Atteso che, per continuità nella difesa dell'Ente per procedimenti connessi e/o consequenziali, nel rispetto del principio di efficacia dell'azione amministrativa e del contenimento della spesa appare confacente all'interesse dell'Ente il conferimento diretto del nuovo incarico al medesimo legale già incaricato della difesa dell'Ente in primo grado, secondo grado e Cassazione ciò anche in conformità a quanto riportato nella parte seconda art. 7 ultimo periodo del regolamento per l'istituzione e conferimento incarichi legali di questo Ente;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

Autorizzare il Presidente, legale rappresentante dell'Ente Parco dell'Etna, a proporre la riassunzione della causa Abbate Agata ed altri/ente Parco dell'Etna alla Corte di Appello di Catania;

Prendere atto dell'allegata relazione della Direzione dell'Ente prot. n. 2929 del 22.6.2020 in premessa citata;

Affidare l'incarico di cui sopra all'Avvocato Nunzio Currao con studio in Catania, già incaricato della difesa dell'Ente nel giudizio di primo grado e Cassazione, munendolo del più ampio mandato e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere gli atti e motivi aggiunti, di dire e controdedurre nell'interesse dell'Ente;

Precisare che al suddetto affidamento diretto dell'incarico de quo si procede per continuità nella difesa dell'Ente, per procedimenti connessi e/o consequenziali, nel rispetto del principio di efficacia dell'azione amministrativa e del contenimento della spesa e ciò anche in conformità a quanto riportato nella parte seconda art. 7 ultimo periodo del regolamento per l'istituzione e conferimento incarichi legali di questo Ente;

Dare mandato alla Direzione di acquisire schema di parcella da parte del legale incaricato, redatta sulla base dei minimi tariffari vigenti;

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi art. 10, comma 4, l.r. 71/95;

Il segretario
Maria Grazia Torrisi

Il Direttore
Giuseppe Di Paola

Il Presidente
Carlo Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno 03/07/2020 per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE
